



**Cambridge English**  
Exam Preparation Centre



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CALÒ"  
V.le M. D'UNGHERIA N. 86 74013 GINOSA (TA)  
tel. +390998245663- E-mail: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) – PEC: [TAIC82600L@pec.istruzione.it](mailto:TAIC82600L@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.scuolacalo.edu.it](http://www.scuolacalo.edu.it) C.F. 90122060735

## CIRC. N. 15

Ai Genitori dell'I.C. Calò  
Ai Fornitori  
Ai rappresentanti dei libri  
Agli Interessati

### **OGGETTO: D.L. 122 del 10 settembre 2021 – obbligo di possesso e verifica della certificazione verde per l'accesso agli edifici scolastici.**

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.09.2021 il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, tale dispositivo di legge è entrato in vigore in data 11.09.2021.

Si riportano di seguito i commi 2-5 dell'art. 1 del suddetto Decreto rilevanti e prescrittivi per la scuola:

- 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).**
- 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**
- 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. (...)**
- 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.**

**Alla luce di quanto esposto dunque a partire da lunedì 13 settembre 2021, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori), il nuovo decreto estende l'obbligo di possedere la certificazione verde a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative: genitori, educatori, tirocinanti, personale delle mense, lavoratori esterni, ecc. La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.**

Il personale al front office preposto e delegato al controllo ha l'obbligo di verificare la validità del green pass. Nel caso in cui l'App VerificaC19 indichi la **mancanza di validità della certificazione** oppure nel caso in cui la persona sottoposta a controllo **rifiuti di esibire la certificazione**, il delegato dovrà **inibire l'accesso ai locali scolastici e chiamare senza indugio il dirigente scolastico o il suo collaboratore per il seguito di sua competenza.**

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti gli utenti.

**Si invitano le docenti a socializzare la presente ai rappresentanti uscenti per la relativa divulgazione.**

Ginosa 13/09/2021

**Il Dirigente Scolastico F.to Prof.ssa  
Marianna Galli**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa*